

invalide, e l'affare portavasi alla deliberazione del Consiglio dei dieci. L'unanimità di due inquisitori di stato, ove il terzo non avesse potuto deliberare, per essere la materia appartenente ad affari della propria magistratura, dava a quelli il diritto di chiamare in luogo di esso un vice-inquisitore. L'escluso, quando entrava nell'aula del tribunale e vi trovava il suo posto occupato da un altro, se ne partiva senza domandarne il perchè.

E quanto ai poteri di questi triumviri, dopo la loro permanente istituzione, ci sono essi manifestati dalla serie di queste altre leggi, che li riguardano, e di cui offro la cronologica progressione.

• 1558; (ossia, 1559, ad uso comune) C. X. con zonta; 27 gennaio. Gl'inquisitori procedano contro i rettori, che al ritorno mancano di presentare intieramente le scritture secrete.

• 1571: (ossia, 1572) C. X. con zonta; 8 febbrajo. Eseguiscano le pene contro chi scrive nuove.

• 1575; C. X. con zonta; 16 dicembre. Vedano processi *etiam* del casson: ossia dell'archivio del Consiglio dei Dieci.

• 1583; C. X. 24 ottobre. Possano prometter premii a chi paleserà propalatori, da esser poi confermati dal C. X.

• 1584; C. X. 7 marzo. Giudicando di propalatori de'segreti, per condannare a maggior pena dell'espressa dalle leggi, vengano al C. X.

• 1584; C. X. 7 marzo. Circa li segreti possano promettere impunità, torturar, sentenziar, prorogar termini, bandir, condannar in prigione e diminuir le pene statuite dalle leggi, secondo loro parerà.

• 1587; (ossia, 1588, ad uso comune) C. X. 8 gennaio. Aggiunte pene a chi scrive nuove o rapporti; sia tagliata la man destra nel luogo del bando. L'esecuzione è commessa agli Inquisitori.

• 1596; C. X. 20 settembre. Procedano et inquieriscano contro eredi, che non presentassero scritture dei rappresentanti morti.